



Oggetto: RINUNCIA AGLI STUDI – ONERE AMMINISTRATIVO DI 100 EURO.

La studentessa ... Omissis ... si è rivolta al Garante protestando perché, avendo deciso di rinunciare agli studi, le è stato chiesto per la relativa procedura il pagamento di un onere amministrativo di 100 euro che ella ritiene del tutto ingiustificato.

Le ragioni sono le seguenti.

La legge 232 dell'11 dicembre 2016 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017) all'art. 1 comma 260 (Norme sulla contribuzione studentesca universitaria) prevede che: "Oltre al contributo onnicomprensivo annuale di cui comma 252, le università statali non possono istituire ulteriori tasse o contributi a carico degli studenti, fino al rilascio del titolo finale di studio, fatti salvi i contributi per i servizi prestati su richiesta dello studente per esigenze individuali e le imposte erariali".

La disposizione non è stata superata ed è ancora in vigore.

In altri termini, è consentito alle università di richiedere agli studenti un contributo a fronte di richieste del singolo studente per sue esigenze specifiche.

Tra questi ultimi casi c'è anche la rinuncia agli studi.

Dunque, l'università di Firenze non fa altro che applicare una legge dello stato ed esercitare un proprio potere conferito in linea generale a tutte le università.

Basta questo, salvo un intervento della Corte Costituzionale, per escludere che la disposizione in questione sia irragionevole, illegittima, contraria a legge.

Certo la legge non obbliga le università a richiedere contributi per servizi riguardanti il singolo studente, ma l'esercizio di tale potere, almeno nel caso in questione, certamente non è censurabile per uso scorretto della discrezionalità attribuita, perché proprio anche al caso della rinuncia agli studi la legge si riferisce. Ed infatti tutte le università italiane richiedono per la rinuncia agli studi il pagamento di oneri amministrativi.

E' vero che lo studente rinunciando agli studi esercita una propria facoltà prevista da norme generali interne (il Manifesto degli Studi) ma questo non cambia le cose, perché nessuna norma o principio generale prescrive che l'esercizio di un diritto debba essere gratuito nel caso esso implichi attività amministrative.



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

Se dunque la studentessa confermasse l'intenzione di rinunciare formalmente agli studi, sarebbe tenuta al pagamento della somma richiesta.

Per le ragioni che precedono, si conferma la correttezza e legittimità della scelta amministrativa dell'Università di Firenze nel caso proposto dalla studentessa ...
Omissis

La studentessa, a proposito della richiesta di pagamento della somma sopra indicata, scrive che in questo modo si finanzia *“a vuoto un ente pubblico che si basa sulla politica dello strozzinaggio”*. Espressione evidentemente inaccettabile, anche nel caso avesse ragione.

Sul tema delle modalità con cui gli studenti sempre più spesso si rivolgono agli organi e agli uffici dell'università il sottoscritto ha intenzione di tornare in modo più ampio in occasione della prossima relazione annuale.

IL GARANTE
Sergio Materia